

N. R.G. 468/2017



## TRIBUNALE di MONZA

Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. r.g. **468/2017** promosso da:

**Daniela Graziella Sannella**, con il patrocinio dell'avv. prof. Antonio Francesco Vitale del Foro di Catania e domicilio eletto presso il suo studio di Catania, Corso Italia, 226,

-ricorrente-

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, USR per la Lombardia, A.T. di Milano**, rappresentati e difesi ex art. 417-bis c.p.c. dall'avv. Emanuela Romano e domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in Milano, via Soderini, 24,

-resistenti-

e nel contraddittorio

di tutti i docenti controinteressati appartenenti alla classe di concorso EEEE-Scuola primaria, immessi in ruolo nella Fase B del Piano straordinario di assunzioni 2015/2016 da GAE e partecipanti al piano di mobilità previsto per l'a.s. 2016/2017,

\*

Il Giudice del Lavoro dott. Serena Sommariva, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.4.2017, ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

La ricorrente, premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato dalle GAE nell'anno scolastico 2015/2016 quale docente di scuola primaria su posto comune e di aver partecipato alla mobilità l'anno scolastico 2016/17 ai sensi dell'art.1, co.108, L.107/2016, venendo inserita nella **fase C** delle operazioni di mobilità, con punteggio base di 15 punti e di ulteriori 6 punti per il Comune di ricongiungimento (Catania), lamenta che, in conseguenza dell'arbitraria statuizione contenute nelle "Note Comuni" riportate in calce alla "Tabella di Valutazione dei titoli ai fini del trasferimento a domanda e d'ufficio del personale docente" del CCNI del 8.4.2016, non le è stato riconosciuto alcun punteggio per i 19 anni di servizio svolti quale docente presso l'Istituto Paritario "San Francesco" di Misterbianco. Di conseguenza, al termine della procedura, è stata assegnata per l'a.s. 2016/2017 all'Ambito LOM0000024 presso la scuola primaria di via Piave a Vimodrone, mentre la corretta valutazione del servizio pre-ruolo svolto presso l'Istituto paritario le avrebbe, in assunto, consentito di ottenere l'assegnazione della sede definitiva ad uno degli ambiti territoriali della Sicilia, dalla stessa indicati in via prioritaria nella domanda di mobilità (Catania e comuni ricompresi nella relativa Provincia).

La docente, dato atto di aver già proposto la medesima istanza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Catania, dichiaratosi territorialmente incompetente, ha quindi concluso chiedendo di *"accertare e dichiarare, previa disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile", il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in Istituto scolastico paritario dall'a.s. 1995/1996 all'a.s. 2014/2015 nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale e, quindi, condannare l'Amministrazione scolastica al relativo inserimento di ulteriori 57 punti nella citata graduatoria di mobilità (per un totale di 72 punti) nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità."*

Il MIUR si è costituito, chiedendo, in via preliminare, di sospendere il procedimento per pericolo di litispendenza e, nel merito, di respingerlo per tutte le ragioni esposte nella memoria difensiva, da intendersi qui integralmente richiamate.



Va, preliminarmente, disattesa la richiesta di sospensione, in quanto il Tribunale di Catania si è dichiarato territorialmente incompetente a conoscere della domanda cautelare e, pertanto, con riferimento alla stessa, non è riscontrabile una situazione di litispendenza, essendo a questo riguardo irrilevante che il medesimo Tribunale, dopo aver declinato la competenza nella fase cautelare, non si sia ancora pronunciato nell'ambito della causa di merito (chiamata per l'8.5.2017).

Ciò premesso, per le ragioni puntualmente esposte dal MIUR nella propria memoria difensiva, il ricorso non può trovare accoglimento.

La ricorrente censura le disposizioni di cui alle "NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO", allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui prevedono che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali"*.

Il mancato riconoscimento trova fondamento nell'art. 485 D.L.vo 297/1994, che riproduce gli artt.1 e 2 del D.L. 370/1970 (conv. L.576/1970).

La citata disposizione legislativa, per quanto di rilievo, al comma 1 prevede che *"Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo"* e, al comma 3, aggiunge: *"Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali."*

Il combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate comporta che il servizio prestato dai docenti di scuola elementare, nel periodo pre-ruolo, nelle scuole parificate è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il restante terzo. Sul punto, tuttavia, la Cassazione ha precisato che *"l'art.2 del d.l. 19 giugno 1970, n.370, conv. in legge 26 luglio 1970, n.576, riprodotto dall'art.485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n.297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali"* (Cass. 1035/2014).

Considerata la diversità di regime e non equivalenza tra scuole parificate e scuole paritarie (disciplinate solo successivamente con la legge n. 62/2000), l'art. 485 del D. lgs. n. 297/1994 (riferito alle scuole parificate) non può ritenersi applicabile in via analogica alle scuole paritarie; ciò neppure a seguito del d.l. 250/2005 che, con l'art. 1-bis, ha previsto il superamento della distinzione tra scuole parificate, pareggiate e paritarie stabilendo che le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al d. lgs. n. 297/1994 sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della l. 62/2000 e di scuole non paritarie con scadenza *ex lege* delle convenzioni di parifica al 31.8.2008.

Irrilevante appare il fatto che la legge n. 62/2000 abbia espressamente affermato che *"Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"* e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art.1, commi 1 e 3), che siano stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (L.62/00, L.27/06, ex multis C.M. 163/2000 e i decreti ministeriali n.267/07 e n.83/08; in particolare la C.M. 163/2000 ha preteso



che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari) come pure che l’art. 2, co.2 D.L. 255 del 3/7/2001, ai fini dell’integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente, abbia disposto l’equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “valutati nella stessa misura”; ciò in quanto il servizio prestato presso la scuola paritaria in questione rimane, comunque, servizio prestato presso un ente privato, con conseguente ragionevolezza della sua esclusione ai fini del conteggio dell’anzianità di servizio presso lo Stato.

A questo riguardo è necessario distinguere il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini dell’inserimento nella GAE, dal riconoscimento ai fini economici, dopo l’assunzione con immissione in ruolo, ossia ai fini dell’anzianità di servizio. E, inverso, se l’insegnamento presso scuole non statali può costituire titolo valido ai fini del posizionamento in graduatoria, in quanto esperienza lavorativa assimilabile a quella svolta presso scuole pubbliche, ciò non comporta che tale titolo debba essere riconosciuto anche ai fini della ricostruzione della carriera, ossia al fine del riconoscimento di un’anzianità di servizio convenzionale presso lo Stato, quando, invece, tale servizio è stato espletato presso scuole non statali (per il cui accesso, peraltro, neppure è previsto un concorso pubblico).

In conclusione, la disposizione contenuta nell’art. 2, comma 2, del D.L. 255/2001, riguarda la formazione delle graduatorie cui appartengono i docenti non in ruolo, mentre nella presente causa viene in considerazione la diversa fattispecie della mobilità del personale già assunto a tempo indeterminato ai fini del trasferimento su domanda dell’interessato; la diversità degli istituti impedisce di procedere ad un’interpretazione estensiva o analogica.

Va, inoltre, evidenziato che nella disciplina di cui alla l. 62/2000 la “parità” è riferita all’aspetto funzionale ed organizzativo degli “apparati” privati considerati dalla norma, ai fini dell’erogazione del servizio scolastico, mentre non esiste una equiparazione perfetta tra scuola statale e scuola paritaria in merito al trattamento giuridico del personale docente (vd. Cons. Stato, sez. VI, n. 194/2009).

La disciplina del CCNI, nella parte in cui prevede che il servizio prestato nelle scuole private paritarie non è valutabile nell’ambito della procedura di mobilità, è, pertanto, coerente con il vigente quadro normativo.

Esclusa la sussistenza del *fumus*, nel caso esaminato è dubbia anche la sussistenza del *periculum in mora*.

Va a questo riguardo osservato che la ricorrente si è limitata a sostenere, in termini generici, che l’attribuzione del punteggio richiesto le avrebbe consentito di ottenere il trasferimento presso uno degli ambiti territoriali della Sicilia dalla stessa richiesti in via prioritaria, senza fornire, tuttavia, alcuna prova di tale circostanza; il MIUR, per contro, ha allegato che nessuno docente che ha partecipato alla mobilità nella fase C ha ottenuto di essere trasferito nella predetta Regione.

Inoltre, considerato che la ricorrente aveva indicato l’ambito territoriale Lombardia 0024 come nona preferenza, è evidente che la stessa aveva valutato l’ipotesi di un trasferimento nell’attuale ambito di assegnazione come una soluzione accettabile, nonostante l’allontanamento dall’attuale residenza familiare.

Sarebbe stato, pertanto, suo specifico onere allegare l’esistenza di circostanze sopravvenute, tali da rendere l’attuale collocazione lavorativa inconciliabile con la sua situazione personale, onere nella specie non assolto.

Alla luce delle esposte motivazioni, il ricorso va rigettato.

L’esistenza di contrastanti orientamenti sulla questione giuridica sottesa all’odierna controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese del procedimento ex art. 92, comma 2, c.p.c..

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;



- compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.

Si comunichi.

Monza, 13.4.2017

Il giudice  
Serena Sommariva

